

REGIONE SICILIA



ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

**Intervento Assessore Dario Cartabellotta**  
**SENATO DELLA REPUBBLICA – Commissione Agricoltura e Produzione Alimentare**  
**mercoledì 4 dicembre 2013**

### **PROBLEMI INPS E LAVORO IN AGRICOLTURA IN SICILIA**

Innanzitutto desidero esprimere un ringraziamento alla Commissione ed in particolare alla senatrice siciliana Venera Padua per l'opportunità di affrontare in questa sede un argomento di rilevanza strategica per la Sicilia.

Il Governo Regionale, presieduto da Rosario Crocetta, impegnato lungo il sentiero della legalità, del risanamento finanziario e dello sviluppo, considera le politiche dell'agricoltura fondate sulla terra e sul cibo un asset fondamentale dell'economia siciliana.

In questa direzione vanno i provvedimenti approvati in materia di Tutela delle Risorse agricole ed alimentari BORN in SICILY, dello sviluppo delle filiere corte, dell'equità e giustizia lungo la filiera per aumentare il valore e la remunerazione degli agricoltori, della lotta alla contraffazione e all'agropirateria alimentare, del credito e garanzie in agricoltura e della programmazione dello sviluppo rurale 2014-20.

Inoltre il governo ha approvato il ddl legge-voto in cui si prevede l'impignorabilità della prima casa e degli strumenti necessari per l'esercizio delle attività agricole, artigianali e professionali (trattori, macchinari, etc).

La legalità in materia di lavoro non è una dichiarazione di principio: saranno escluse dai finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale 2014-20 tutte le aziende che non adottano comportamenti concreti contro il lavoro nero, lo sfruttamento dei lavoratori e le truffe previdenziali in agricoltura o per le quali siano stati accertate responsabilità di tale genere.

Di natura diversa sono i problemi oggetto dell'audizione, che vengono segnalati dalle organizzazioni agricole, dagli ordini degli agronomi e dagli uffici dell'Assessorato impegnati nell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-20.

#### **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e iscrizione d'ufficio da parte dell'INPS**

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce IAP chi dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.

Lo IAP gode di benefici fiscali (acquisto terreni agricoli, riduzione imposta di registro, esonero dagli oneri di urbanizzazione, etc) e a tal fine deve chiedere il riconoscimento di qualifica al comune di residenza che ne accerta i requisiti di tempo e reddito dedicato all'agricoltura.

IL DPR n° 476/2001 prevede che se lo IAP vuole le agevolazioni deve iscriversi, ma non contempla l'iscrizione d'ufficio in assenza della certificazione del comune.

Invece accade che l'INPS operi l'iscrizione d'ufficio come IAP per tutte le aziende agricole che assumono manodopera senza acquisire preventivamente la certificazione del comune di residenza, così come prevede la normativa previdenziale in tema di iscrizione alla gestione autonoma IAP.

Dall'iscrizione d'ufficio dell'INPS scaturiscono per le aziende contributi, sanzioni e interessi che vanno a colpire soprattutto i giovani insediati in agricoltura e chi dedicandosi all'agricoltura decide di essere imprenditore agricolo ma non ha i requisiti dell'imprenditore agricolo professionale.

I giovani, oggetto delle politiche UE in tema di ricambio generazionale in agricoltura, già stretti tra problemi di disoccupazione, lavoro atipico e reddito, vengono così colpiti sul piano previdenziale.

### **Compensazione debiti INPS con i contributi PAC**

È stata prevista per legge la compensazione dei debiti INPS con i contributi UE che l'AGEA versa agli agricoltori: AGEA trasferisce le somme all'INPS sulla base delle verifiche che evidenziano un mancato pagamento di oneri previdenziali a carico dell'azienda beneficiaria degli interventi comunitari.

Non sempre tali compensazioni vengono cancellate dalle posizioni debitorie delle aziende in tempo reale e le stesse, pur avendo eliminato il debito, per mesi rimangono nella impossibilità che venga rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alla pubblica amministrazione che lo richiede impedendo così la possibilità di pagare le aziende.

### **Multifunzionalità dell'azienda agricola**

Le attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono quelle che fanno riferimento all'attività agricola principale e connessa, cioè attività che abbiano ad oggetto prodotti *“ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e del bosco o dell'allevamento degli animali “ e, per connessione, “attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione...” nonché le “attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda impiegate nell'attività agricola esercitata”*. Tra queste rientrano le attività di agriturismo e fattoria didattica

Accade spesso che nelle verifiche svolte venga rilevato che, le risorse umane impegnate in azienda in attività connesse non siano agricole e quindi sottoposte all'imposizione previdenziale agricola con tutte le previsioni agevolative per le zone montane e svantaggiate.

Inoltre occorre chiarire se nella legge di stabilità appena votata dal Parlamento, i ruoli emessi da INPS siano contemplati, perchè nella stessa legge si fa riferimento solo ai ruoli emessi dallo Stato, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni.

Al fine di risolvere i problemi chiedo alla Commissione di promuovere con l'INPS e i Ministeri competenti (Agricoltura e Lavoro) un'intesa con le Regioni che abbia l'obiettivo di realizzare protocolli di intesa Stato-INPS-Regioni finalizzati a:

- condividere ed integrare le banche dati dei soggetti pubblici al fine di contrastare il lavoro nero, lo sfruttamento e le truffe in materia previdenziale;

- svolgere un'intensa attività di formazione, informazione e consulenza alle aziende agricole sane cointeresate alla repressione dei fenomeni di lavoro nero, sfruttamento e truffe che diventano causa di una concorrenza sleale;
- valorizzare lo strumento della contrattazione collettiva provinciale, in grado di identificare soluzioni e strumenti, per una Sicilia che ha forti identità e differenze territoriali;
- evitare la mera applicazione aritmetica e ragionieristica delle tabelle ettaro-coltura senza tener conto delle condizioni operative aziendali, delle condizioni economiche della zona, delle condizioni di mercato e di eventuali danni atmosferici arrecati alle colture. I controlli documentali effettuati dopo alcuni anni conducono all'accertamento induttivo, automatico e presunto di giornate lavorative "a tavolino" determinando verbali, sanzioni e interessi ..... e la morte delle aziende oneste.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Entrate***  
***Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici***  
***Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione***

**Roma, 05-11-2012**

**Messaggio n. 17901**

OGGETTO:

**Ripresa delle attività di verifica amministrativa relative all'operazione CRAA (confronto retribuzioni aziende agricole).**

Con messaggio n. 5601 del 30 marzo 2012 è stato rappresentato che a seguito del contenzioso amministrativo scaturito dall'operazione di confronto delle retribuzioni delle aziende agricole, avviata con messaggio n. 18572 del 13 luglio 2010 e finalizzata alla verifica del rispetto di quanto previsto dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, articolo 01, comma 4, è stato trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apposito quesito per chiarire alcune problematiche che hanno dato origine al citato contenzioso.

Nelle more di una pronuncia ministeriale in merito, con lo stesso messaggio n. 5601/2012, è stata disposta la sospensione degli effetti delle diffide già inviate alle aziende e la sospensione, fino a nuova comunicazione, dell'istruttoria dei ricorsi amministrativi già pervenuti, mentre sono state invitate le sedi a proseguire nell'attività di sistemazione delle liste degli anomali e ad accogliere eventuali richieste di regolarizzazione spontanea.

Con messaggi n. 9036 del 20 maggio 2012 e n. 12562 del 27 luglio 2012, le sedi sono state comunque invitate a notificare, ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali, gli atti di accertamento relativi al IV trimestre 2006 ed al I trimestre 2007.

Con il presente messaggio, si rappresenta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

pronunciandosi, con proprie note, in merito al quesito posto dall'Istituto, ha ribadito la stretta ed inderogabile connessione applicativa delle norme contenute nei commi 4 e 5, articolo 01, della Legge 11 marzo 2006 n. 81, e che l'orario da prendere a riferimento per la determinazione della retribuzione giornaliera dovuta è quello previsto dal Contratto di lavoro (per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, si veda l'articolo 30 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006); eventuali diverse soluzioni dovranno essere esplicitate dalle parti sociali firmatarie attraverso un'interpretazione autentica del Contratto stesso.

Il Ministero ha, quindi, concluso che nelle more di un'eventuale interpretazione autentica, l'Istituto è tenuto a mantenere la linea interpretativa sino ad ora seguita.

Tanto premesso, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, si dispone la ripresa di tutte le attività relative all'operazione di confronto delle retribuzioni delle aziende agricole (CRAA) così come disposto dal messaggio n. 18572 del 13 luglio 2010, ivi compresa la revoca della sospensione degli effetti delle diffide già emesse e/o da emettersi e la revoca della sospensione dell'attività istruttoria dei ricorsi amministrativi già pervenuti.

Tuttavia, in considerazione delle novità normative dettate, dall'articolo 01 della Legge 11 marzo 2006 n. 81, per una fattispecie particolarmente complessa, quale quella della determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e la sua difficoltà di interpretazione in un settore, come quello del lavoro agricolo, storicamente assoggettato a contribuzione sulla base dei salari medi provinciali, difficoltà peraltro confermate dalla necessità di richiedere adeguati chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene sussistano le condizioni che integrano la fattispecie del mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo di cui al comma 15, lettera a, prima parte dell'articolo 116, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con conseguente riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell'istanza, secondo i criteri stabiliti nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n.1, approvata nella seduta dell'8 gennaio 2002 ed illustrata con circolare n. 88 del 9 maggio 2002.

Alla luce di quanto sopra esposto, le sedi, nell'ambito dell'attività di verifica amministrativa volta al confronto delle retribuzioni delle aziende agricole, opereranno tenendo conto delle disposizioni appresso indicate.

1. A decorrere dal trimestre solare di competenza in corso alla data di pubblicazione del presente messaggio, alle aziende per le quali venga accertata la violazione di cui all'articolo 01, comma 4, Legge 11 marzo 2006, n. 81 verrà notificato apposito avviso di accertamento con applicazione della sanzione della perdita dei benefici contributivi previsti per le aziende agricole e delle sanzioni civili ordinarie secondo i criteri di cui all'articolo 116, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
2. Per i periodi precedenti, relativamente agli atti di accertamento ancora da emettere, sarà consentito alle aziende, in fase di contraddittorio a seguito di invito bonario, di richiedere, prima della notifica della formale diffida, la regolarizzazione spontanea degli addebiti contestati senza la perdita dei benefici contributivi previsti per le aziende agricole e con possibilità di richiedere la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura del tasso degli interessi legali, vigenti alla data dell'istanza; a tal fine si rappresenta che la stessa dovrà essere trasmessa obbligatoriamente per via telematica. Per eventuali regolarizzazioni effettuate tramite la presentazione di un modello DMAG/V, l'istanza di riduzione delle sanzioni civili non può essere presentata prima della scadenza di legge prevista per il trimestre di presentazione del DMAG/V di regolarizzazione.
3. Per i periodi precedenti, relativamente agli atti di accertamento già emessi, aventi ad oggetto differenze retributive, sarà consentito richiedere, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente messaggio, il ricalcolo dei contributi addebitati con

applicazione dei benefici contributivi previsti per le aziende agricole e con possibilità di richiedere la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura del tasso degli interessi legali, vigenti alla data dell'istanza, con gli stessi criteri di cui al punto precedente.

4. Relativamente ai ricorsi già presentati, gli stessi saranno definiti per cessata materia del contendere, in caso di regolarizzazione spontanea secondo le disposizioni fissate dal presente messaggio ovvero proseguiranno nel loro normale iter, nel caso di mancata regolarizzazione.

Considerata la peculiarità dell'operazione, è opportuno rammentare che l'emissione dell'atto di accertamento finale deve essere sempre preceduta da un'accurata attività di contraddittorio con le aziende interessate al provvedimento al fine di confermarne, modificarne o annullarne gli effetti, tenendo in debita considerazione le eventuali controdeduzioni proposte e connesse a particolari situazioni che possono incidere sulla giusta conclusione del procedimento.

A titolo di esempio e senza che le stesse costituiscano fenomeni generalizzati, si citano le seguenti fattispecie:

- Erogazione in un singolo periodo di una retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista, compensata da una maggiore retribuzione erogata in un diverso periodo dello stesso anno (vedi anche circolare n. 99 del 28/4/1999);
- Erogazione di una retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista sulla base di una prestazione lavorativa giornaliera ridotta a causa di eventi particolari e specifici dovuti a causa di forza maggiore, alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva degli operai agricoli (per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, si veda l'articolo 40 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006).

Le suddette fattispecie che, debitamente documentate, incidono sulla conclusione del procedimento e del relativo provvedimento devono essere riepilogate in apposito verbale redatto a cura dell'U.O. Verifica Amministrativa e sottoscritto, congiuntamente, dal responsabile della stessa Unità e dal titolare/legale rappresentante dell'azienda.

Si invitano, inoltre, le sedi a proseguire nelle attività di normalizzazione delle liste degli anomali secondo il calendario riportato nel messaggio n. 12562 del 27 luglio 2012.

Per chiarimenti di carattere amministrativo, rivolgersi a:

Rossella Fedele DCE [rossella.fedele@inps.it](mailto:rossella.fedele@inps.it)

Umberto di Benedetto Sede di Caserta [umberto.dibenedetto@inps.it](mailto:umberto.dibenedetto@inps.it)

Paola Guidi Sede di Grosseto [paola.guidi@inps.it](mailto:paola.guidi@inps.it)

Il Direttore Generale  
Nori